TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

# Art. 175

## Scuole medie per non vedenti o sordomuti

Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media e' impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado |
| Estremi | Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 |
| Parte | II — Ordinamento scolastico |
| Titolo | IV — La scuola media |
| Capo | III — Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-175-scuole-medie-per-non-vedenti-o-sordomuti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it